

## PARITÀ: ISTRUZIONI PER L'USO

di Grazia Perrone, 13/5/2004

La parità **giuridica** tra scuola pubblica e scuola privata (piaccia o no al signor Roman) è stata istituita dalla legge 62/2000. Con questa legge viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un "*unicum*" costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.

L'obiettivo, dichiarato, è quello di ampliare l'offerta formativa e rispondere alla domanda del "servizio" istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Alle scuole paritarie private, in base alla legge n. 62/2000, è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento e l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere comprese nel sistema pubblico le istituzioni scolastiche **private**, devono rispettare particolari condizioni di qualità e di efficacia che - come abbiamo visto dalle recenti denunce ... "*elettoral*" - sono facilmente eludibili.

Sono numerose le tipologie di scuole private riconosciute dal ministero dell'istruzione. Ecco in sintesi come si suddividono:

- **legalmente riconosciuta**: è la scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. In questa tipologia di scuola "paritaria" il riconoscimento legale si ottiene una sola volta, definitivamente
- **paritaria**: sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico
- **parificata**: è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo Stato o gli Enti locali
- **autorizzata**: è la scuola materna che ottiene l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio
- **pareggiata**: è la scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (Regione, Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico

### LA LEGGE

A partire dal marzo 2001 è stata attuata un'importante riforma che, malgrado sia stata duramente criticata, ha il merito di introdurre **elementi di chiarezza sotto il profilo giuridico**; stiamo parlando della legge n. 62/2000, in merito alla parità tra scuola pubblica e scuola privata. Viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

### SITUAZIONE

Il ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto 788 scuole private paritarie. Questo primo elenco di scuole private, che entrano a far parte dal 2001 del sistema nazionale di istruzione, riguarda le scuole secondarie - medie e superiori - già legalmente riconosciute secondo la normativa precedente l'introduzione della legge sulla parità scolastica. Si tratta di scuole gestite da privati, da religiosi o da enti locali che hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dalla nuova legge approvata nel marzo 2000: - un progetto educativo conforme ai principi della Costituzione; - locali e arredi adeguati e in regola con le norme di sicurezza; - organi collegiali interni costituiti e funzionanti; - corsi completi dal primo all'ultimo anno; - personale do-

cente abilitato e retribuito secondo i contratti di settore; - accettazione di tutti gli alunni che ne facciano richiesta; - disponibilità a mostrare i propri bilanci. In cambio, le scuole paritarie hanno la libertà di seguire il proprio orientamento culturale o religioso e l'indirizzo pedagogico-didattico. **Per i loro alunni meno abbienti la legge prevede anche un contributo statale.** È attesa, a breve, anche la prima tranche di riconoscimenti per le scuole materne ed elementari, che hanno presentato domanda in numero maggiore di quelle secondarie (circa 7.000 materne e 800 elementari, il 70% di quelle già legalmente riconosciute).

## REQUISITI

Alle scuole paritarie private, in base alla legge n. 62/2000, è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento e l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere comprese nel sistema pubblico le istituzioni scolastiche, comprese quelle degli enti locali, a partire dalla scuola d'infanzia, devono rispettare particolari condizioni di qualità e di efficacia. Ecco elencati qui di seguito: - progetto educativo dell'istituto in armonia con i principi della Costituzione; - Pof (progetto dell'Offerta Formativa), per formulazione e contenuti, conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; possesso della titolarità della gestione e bilancio reso pubblico; - arredi, attrezzature didattiche e locali, conformi alla legge; - organi collegiali eletti e operanti secondo principi democratici; - accettazione di chiunque, avente i titoli necessari, si iscriva alla scuola; - applicazione della legge 104/92 sull'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap; - corsi completi a partire dalla prima classe del rispettivo ciclo; - docenti in possesso di titolo di abilitazione riconosciuto dallo stato italiano; - applicazione dei contratti individuali di lavoro per dirigenti e docenti nel rispetto dei contratti nazionali di settore [1].

## TIPOLOGIE DI SCUOLE RICONOSCIUTE

Sono numerose le tipologie di scuole private riconosciute dal ministero dell'istruzione; ecco in sintesi come si suddividono: - Legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. Il riconoscimento legale si ottiene una sola volta, definitivamente. - Paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico. Devono permettere l'iscrizione a chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni. - Parificata: è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione. - Autorizzata: è la scuola materna che ottiene l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio. - Pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale ( regione, provincia, comune) o da un ente ecclesiastico.

## BORSE DI STUDIO

**La legge 62/2000 prevede che lo Stato adotti un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;** il fine è quello di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria. Si tratta di fornire un sostegno alle famiglie nella spesa per l'istruzione, mediante borse di studio, di pari importo sia che la scelta delle famiglie vada a favore della scuola pubblica sia che si orienti verso la scuola privata, eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Questa parte della legge è tutt'ora rimasta ferma sulla carta, in attesa di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisca l'assegnazione dei fondi, individui i beneficiari e le modalità per utilizzare questi benefici. **A partire dall'anno scolastico 2001/02 lo Stato si è impegnato a coprire una spesa pari a 547 miliardi di lire, a cui si aggiungono sgravi fiscali per le scuole paritarie senza fine di lucro.**

## ISTITUTO DI VALUTAZIONE

Con la legge n. 62/2000 sulla parità scolastica, il sistema dell'istruzione nazionale si è ampliato, comprendendo non solo le scuole statali ma anche quelle private paritarie. Bisogna aggiungere che, con la riforma dell'autonomia, alle scuole sono state riconosciuti spazi di libertà nell'organizzazione e nell'offerta formativa. Il risultato è un universo sempre più complesso ed eterogeneo: per conoscerlo, e soprattutto controllarne la qualità dell'offerta e dei servizi, è stato istituito l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (vedi sito web: [www.cede.it](http://www.cede.it)). I suoi compiti principali sono di mettere a punto standard di rendimento dei singoli istituti scolastici e di misurare l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico. Con scadenza annuale, l'Istituto valuterà gli studenti mediante test sulle competenze linguistiche, logico-matematico, scientifiche e di cultura generale; questa operazione verrà effettuata prima su un campione di scuole scelto in dieci aree, e poi in tutte le scuole del territorio nazionale. Il fine è il monitoraggio costante dell'attività didattica. Infine l'Istituto dovrà: - prestare attenzione alle cause d'insuccesso e di dispersione scolastica degli alunni; - condurre studi, ricerche e sondaggi sul grado di soddisfazione degli utenti e del personale docente e non; - fornire supporto e assistenza tecnica agli istituti scolastici e all'amministrazione della pubblica istruzione per l'autovalutazione della propria opera e dei risultati conseguiti.

[1] A questo proposito ritengo necessario evidenziare la deroga - *in pejus* ... rispetto al CCNL/scuola - introdotta dalla norma che consente alle scuole "paritarie" di avvalersi della prestazione "*a gratis*" ovvero, "*volontaria*" di personale docente nella misura di un quarto di quello, normalmente, impegnato nell'attività didattica.